



Comune di NOVOLI (Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai sensi di legge, in seduta di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	De Luca Marco	Sì	
2	Ingrossi Francesca	Sì	
3	Spedicato Sabrina	Sì	
4	Roma Antonio	Sì	
5	D'Ambrosio Giovanni	Sì	
6	De Luca Andrea	Sì	
7	Romano Roberta	Sì	

Totale presenti 11

Totale assenti 2

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
8	Rizzo Simona	Sì	
9	Ruggio Sandro	Sì	
10	Nitto Roberto	Sì	
11	Pezzuto Federica	Sì	
12	Gravili Anna Viola		Sì
13	Pella Piero		Sì

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dot.ssa Simona Rizzo nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio MARRA.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbri-cabile e terreno agricolo.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*”;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 19/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, rettificata con propria deliberazione n. 24 del 24/05/2022 ha approvato le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare ed approvare per l'anno 2024 le aliquote del tributo come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILI
0,55%	Abitazione principale (A1, A8, A9)
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
ESENTE	“Beni Merce”
1,06%	Terreni agricoli

0,86%	Fabbricati gruppo “D”
1,06%	Altri immobili

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il “prospetto delle aliquote”, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Visto che l'emendamento, approvato in Senato al ddl di conversione in legge del D.L. n. 132/2023, e la comunicazione del MEF del 30 novembre 2023, con la quale viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/06/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;
Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Spedicato, Nitto, Rizzo);

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare ed approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILI
0,55%	Abitazione principale (A1, A8, A9)
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
ESENTE	“Beni Merce”

COPIA

1,06%	Terreni agricoli
0,86%	Fabbricati gruppo “D”
1,06%	Altri immobili

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Aldo Blasi, Responsabile dell'Ufficio Tri-butì dell'Ente;
5. Di dichiarare con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Spedicato, Nitto, Rizzo), la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DOT.SSA SIMONA RIZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. FABIO MARRA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. D.LGS. N. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,

NOVOLI, 04/12/2023

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT. ALDO BLASI

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

NOVOLI, 04/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. ALDO BLASI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

NOVOLI, 29/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT. FABIO MARRA

COPIA



Comune di NOVOLI (Provincia di Lecce)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 259 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 07/02/2024 al 22/02/2024 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Novoli, 07/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Fabio MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente